



Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-CoV-2

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 03.09.2020

ISTITUTO COMPRENSIVO-RECALE
Prot. 0003857 del 11/09/2020
01-05 (Uscita)

Il Consiglio D'istituto

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
- VISTO** il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;
- VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;



CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6431 del 25/09/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/12/2018 con delibera n. 12 così come aggiornato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 25/10/2019;

CONSIDERATA la delibera della Giunta Regionale della Campania che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche,

EMANA

la presente Appendice al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 valido per tutta la durata dell'emergenza pandemica.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.A.C. Giovanni XXIII di Recale, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per tutta la durata dell'emergenza pandemica.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico comunica attraverso il sito istituzionale a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, iposmia (perdita anche parziale del gusto e/o dell’olfatto), difficoltà respiratoria, fiato corto;
- d) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a quella prescritta dalle autorità sanitarie anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente Scolastico e/o ai referenti Covid individuati per ciascun plesso, per



consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19: brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, iposmia (perdita anche parziale del gusto e/o dell'olfatto), difficoltà respiratoria, fiato corto. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che sono state o saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (ceic85900e@pec.istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso l'ingresso di ciascun plesso dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), dei relativi recapiti telefonici e, se non già noto all'istituzione scolastica, del numero di un documento di riconoscimento, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

5. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

6. È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).



7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel plesso scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti, di concerto con gli esercenti la responsabilità genitoriale, devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche all'ingresso nei plessi scolastici.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto il periodo di permanenza dell'emergenza pandemica da Covid-19 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono, previa prenotazione da inoltrare attraverso il registro elettronico e/o la piattaforma *G-suite for education*, in videoconferenza ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono il plesso Giovanni XXIII sito in viale Europa 3, il plesso S. Pertini sito in via Scorticatoio e il plesso Camposciello sito in via Borsellino. A ciascuna classe è assegnata un'unica aula per ciascun giorno di lezione. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei tre edifici sono assegnati percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica presente anche nelle aule, che le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono rispettare nel transitare e durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso il percorso loro dedicato. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, a mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti, ad entrare e uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.



4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati dai docenti, e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici ad essi destinati.

5. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere e comunque rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria in relazione alle lezioni ordinarie

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito sulla base del **piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite delle classi** che sarà predisposto con determina del Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto. Il piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite è affisso all'albo di ciascun plesso e sarà disponibile sul sito istituzionale prima del giorno fissato per l'inizio delle attività didattiche nonché sulla bacheca del registro elettronico.

2. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso della rispettiva classe nel rispetto del **piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite delle classi** rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina negli spazi antistanti.

3. Al mattino suonerà la campana più volte. Ciascun suono della campana sancirà l'avvio dell'accesso per la/e classe/i così come previsto dal **piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite delle classi**. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario d'ingresso della propria classe, attendono che sia ultimato l'ingresso di tutte le classi e raggiungono direttamente le rispettive aule senza attardarsi negli spazi comuni.

4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti in orario alla prima ora di lezione sono incaricati, di concerto con i collaboratori scolastici, della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti e dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni fissato univocamente per tutte le classi del plesso.

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate secondo quanto previsto dal **piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite delle classi**.

7. Al termine delle lezioni, il suono della prima campana indica la fine delle attività didattiche, i suoni successivi indicano il momento in cui le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, sulla base dal **piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite delle classi**, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita



assegnati a ciascun settore accompagnati dal/dai docente/i dell'ultima ora. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

8. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita delle bambine e dei bambini della scuola dell'infanzia

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito esclusivamente alle bambine ed ai bambini. Gli esercenti la responsabilità genitoriale accompagneranno i/le propri/e figli/e all'ingresso del plesso al varco indicato per il gruppo di appartenenza del/della proprio/a figlio/a rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.

2. Per nessun motivo gli accompagnatori potranno accedere all'interno dell'edificio scolastico.

3. L'ingresso delle bambine e dei bambini a scuola sarà consentito esclusivamente nell'arco temporale definito con apposita comunicazione dal dirigente scolastico sentito il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto. Non saranno ammesse/i bambine/i accompagnati prima e/o dopo l'arco temporale definito.

4. Le bambine ed i bambini saranno prontamente e celermente accompagnate/i dai collaboratori scolastici nell'area/aula di destinazione del gruppo di appartenenza di ciascuna/o. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare negli spazi antistanti l'edificio scolastico.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti in orario alla prima ora di lezione sono incaricati, di concerto con i collaboratori scolastici, della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle bambine e dei bambini e dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni fissato univocamente per tutte le sezioni.

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale bambine e bambini rispetteranno il distanziamento fisico tra gruppi. Le operazioni di uscita sono organizzate secondo quanto previsto dal **piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite delle sezioni della scuola dell'infanzia** che sarà predisposto con determina del Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza definita. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre o come altrimenti definito dagli organismi nazionali, regionali e locali.

2. In ciascun plesso sono destinate aree all'aperto per attività di *outdoor education*. Nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto previsto dal PTOF 2019/2022 i docenti di tutti gli ordini di scuola sono invitati a preferire questa forma di didattica.

3. Le attività di *outdoor education* vanno preventivamente concordate con i responsabili di plesso affinché si possano regolamentare le uscite, l'utilizzo delle aree appositamente destinate e l'eventuale rientro nell'edificio scolastico.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi diagonalmente opposti. Tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno svolgono, di norma, la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito ai docenti prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Nel corso delle attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto fatte salve eventuali indicazioni degli organismi nazionali, regionali e locali definite in fasi successive all'emanazione del presente regolamento. Le



studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati e secondo le indicazioni definite dagli organismi nazionali, regionali e locali richiamati in premessa e/o eventualmente definite in fasi successive all'emanazione del presente regolamento.

6. Nel caso in cui una sola studentessa per volta o un solo studente per volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno in ogni caso indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Nel caso di permesso ad uscire la mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza all'esterno dell'aula.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. Di norma le lezioni dovranno tenersi a porte aperte e con le finestre aperte.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, auditorium, laboratori, biblioteche e altri luoghi in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque deve accedere ai servizi igienici dovrà disporsi in una fila ordinata e distanziata rispettando gli eventuali segnali posti sul pavimento e in ogni caso rispettando il distanziamento sociale, indossando la mascherina e igienizzando le mani prima dell'ingresso e dopo l'uscita dal bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine avrà cura di segnalare immediatamente il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.



2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale.

3. Sarà in ogni caso preferito lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento di Istituto.

4. Per tutto il periodo di permanenza dell'emergenza pandemica sono sospese le assemblee dei genitori.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche previste dai protocolli nazionali e regionali, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei pressi dei servizi igienici sono posizionate le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità delle postazioni dei collaboratori scolastici sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi dubbi e/o confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati secondo le indicazioni che saranno dettate dagli organismi sanitari competenti.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici si dovranno utilizzare detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi *touch* e *mouse* si dovrà procedere con la pulizia e la disinfezione attraverso adeguati detergenti igienizzanti.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate al termine di ogni lezione. A tal fine l'accesso ai laboratori sarà consentito esclusivamente previa prenotazione e per non più di due ore giornaliere comunque non consecutive.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola presenti una manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19: febbre, tosse secca, spossatezza, indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, iposmia (perdita parziale del gusto o dell'olfatto), eruzione cutanea o scolorimento delle dita di



pedi o mani, difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto, riduzione della facoltà di parola o di movimento, l'interessato o chiunque sia incaricato della sua vigilanza deve darne immediatamente notizia al Dirigente scolastico, a uno dei suoi collaboratori, ai referenti Covid o all'ufficio di segreteria. La persona di cui trattasi dovrà essere immediatamente accompagnata all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza in ciascun plesso e si dovrà provvedere a disporre l'immediato rientro al proprio domicilio secondo i protocolli definiti a livello nazionale, regionale e locale. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato della sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. L'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il Dirigente Scolastico

f.to prof. *Giovanni Spalico*

L'originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto presso l'Ufficio scrivente



ALLEGATO 1 – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il personale ATA addetto agli uffici dovrà rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- non è per nessun motivo possibile togliere la mascherina all'interno dell'edificio scolastico;
- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro a cura dei collaboratori scolastici, è consigliabile prestare attenzione a non toccare bocca, naso e occhi. Ogni unità di personale dovrà dotarsi di salviettine igienizzanti e/o utilizzare il gel disponibile anche per la disinfezione periodica della propria postazione di lavoro;
- è consigliabile lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

Il Dirigente Scolastico

f.to prof. *Giovanni Spalice*

L'originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto presso l'Ufficio scrivente



ALLEGATO 2 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici dovranno rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- sono presenti nei plessi dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.
- all'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali, all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori posizionati nelle aree esterne per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- il collaboratore addetto alla reception dovrà usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio telefonico e/o citofonico con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- a fine turno si raccomanda di procedere al recupero degli effetti personali ed a lasciare l'edificio scolastico senza attardarsi negli spazi comuni;
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici che dovranno recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, dovranno lavarsi le mani e/o disinfettarle con gel. I guanti utilizzati dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi;
- nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

Il Dirigente Scolastico

f.to prof. *Giovanni Spalice*

L'originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto presso l'Ufficio scrivente